

## LAVORO

**Contro gli infortuni.** Le nuove attività dovranno dimostrare subito con idonea documentazione di aver provveduto a valutare i rischi

# Neo-aziende, sicurezza «anticipata»

Non sono più concessi i 90 giorni per definire per iscritto il piano di prevenzione

**Luigi Caiazza**

■ In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la **valutazione dei rischi** deve elaborare un'ideale documentazione che ne attesti l'adempimento. Con la **legge comunitaria**, licenziata dal Parlamento, che modifica l'articolo 28, comma 3-bis del Dlgs 81/2008, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.

La novità si inserisce su quanto già previsto dal comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi (Vdr) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ferma restando l'immediatezza della Vdr, ora l'articolo 13, lettera a), della legge comunitaria stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.

La novità non è di poco conto, atteso che gli obblighi riguardano: l'indicazione delle misu-

## I DUBBI

La misura prevista dalla legge europea non indica come attestare l'attività di verifica e le sanzioni per le omissioni

re di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati a seguito della Vdr; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale

che vi debbono provvedere; l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp), del Rls, del medico competente; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se dunque la nuova «immediata e idonea documentazione» deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel documento di valutazione dei rischi (Dvr), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente la nuova legge anticipa l'elaborazione dello stesso Dvr al momento della costituzione della nuova impresa. Né, peraltro, viene precisato quando la documentazione può ritenersi idonea trasferendo così in capo all'ispettore prima e al giudice poi (in caso di contestazioni), la valutazione di tale circostanza.

Analoga iniziativa è stata adottata in merito all'articolo 29, comma 3, del Testo unico il quale già stabilisce che la Vdr deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Anche in tale ipotesi, fermo restando che la rielaborazione del Dvr deve avvenire entro 30 giorni, secondo la norma introdotta dall'articolo 14 della legge comunitaria, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.

La legge comunitaria nulla dice in merito all'eventuale sanzione da comminare in caso di accertata violazione al nuovo obbligo. Invece per il non immediato aggiornamento potrebbe applicarsi l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il quadro attuale

### 01 | NUOVE ATTIVITÀ

In base al comma 3 bis dell'articolo 28 del Dlgs 81/2008, quando viene avviata una nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, ma ha tempo 90 giorni per elaborare il relativo documento

### 02 | MODIFICHE

A fronte di cambiamenti rilevanti in materia di sicurezza all'interno dell'azienda già avviata, la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi deve avvenire entro 30 giorni

